

VALUTAZIONE

1.	AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO.....	p. 2
2.	LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.....	p. 2
3.	LE PROVE.....	p. 2
4.	VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEO ARRIVATI IN ITALIA.....	p. 3
5.	VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.....	p. 3
6.	VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA.....	p. 3
7.	VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.....	p. 4
8.	VALUTAZIONE E DIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO.....	p. 4
9.	CREDITI DISCIPLINARI E FORMATIVI.....	p. 6
10.	VALUTAZIONE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (INVALSI).....	p. 7
11.	VALUTAZIONE FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (FSL).....	p. 7
12.	ATTIVITÀ DI RECUPERO.....	p. 7
13.	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI MATURITÀ....	p. 8
14.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	p. 10
15.	TABELLA DELLE VOTAZIONI – TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI...	p. 12

Premessa

La valutazione coinvolge la scuola nel suo complesso e in particolare l'esito della progettazione didattica sugli apprendimenti degli studenti e delle studentesse.

La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle studentesse e degli studenti, ha **finalità formativa ed educativa** e **concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi**, documenta lo sviluppo dell'**identità personale** e promuove la **autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

La valutazione è coerente con il curriculum del Liceo scientifico "G. Marinelli" e la normativa di riferimento; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con quanto definito nel presente documento approvato dal Collegio dei docenti.

La valutazione è l'attività attraverso cui la scuola porta lo studente a verificare l'efficacia del proprio impegno nel percorso formativo, consente allo studente e al docente di verificare *in itinere* il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite e, al termine dei periodi didattici, così come approvati dal Collegio dei docenti, al docente di formulare una **proposta di voto** che rispecchi il raggiungimento degli obiettivi.

Terminologia

Valutazione diagnostica: effettuata dal docente all'inizio del processo di apprendimento. Ha la funzione di evidenziare il livello di competenze, abilità e conoscenze già acquisite dallo studente all'inizio del percorso di apprendimento e permette quindi di impostare gli obiettivi didattici in relazione ai bisogni educativi emersi.

Valutazione formativa: effettuata dal docente durante il processo di apprendimento. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, comprese le attività previste dal progetto formativo dei FLS – Formazione Scuola Lavoro.

La valutazione formativa coadiuva il processo di apprendimento *in itinere*, fornendo informazioni sui livelli di apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente eventuali strategie correttive.

Valutazione sommativa: effettuata dal docente alla fine di una unità di apprendimento e/o di un modulo, quindi in un preciso momento temporale, e definisce il raggiungimento dei traguardi previsti per quello step del percorso formativo. È obbligatoriamente espressa in decimi (numeri da 3 a 10).

Valutazione intermedia e finale: valutazione attribuita dal Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale. È obbligatoriamente espressa in decimi (numeri da 3 a 10) dal Consiglio di classe a partire dalle proposte di voto formulate dai singoli docenti per le rispettive discipline.

I risultati delle valutazioni sono visionati dalle famiglie, usando le proprie credenziali di accesso, nel Registro

elettronico.

Periodo didattico: scansione temporale dell'attività didattica deliberata dal Collegio dei docenti.

Non valutabile (NV): dicitura utilizzata nel caso in cui per motivi specifici di uno studente non è stato possibile avviare o completare il processo valutativo, nel periodo di riferimento, per una o più discipline che pertanto non verranno valutate. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la dicitura può essere applicata in caso di alunni con Piano didattico personalizzato NAI.

1. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il processo di autovalutazione dell'Istituto trova espressione nel Rapporto di autovalutazione (RAV) che viene redatto con cadenza triennale e aggiornato annualmente. Il documento viene illustrato nella sezione 2, "Documenti strategici".

2. LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CRITERI GENERALI

La valutazione degli studenti e delle studentesse ha carattere **disciplinare** (interna alle singole materie) e **pluridisciplinare** (attraverso prove che coinvolgono più materie). Si esprime con voti in decimi (da 3 a 10) e mediante **crediti disciplinari** (voti aggiuntivi assegnati in sede di scrutinio finale in presenza di determinati requisiti) e **formativi** (1 punto all'interno della fascia determinata dalla media dei voti finali di tutte le materie). Vengono valutati i processi formativi e le competenze raggiunte dagli studenti e dalle studentesse:

- attraverso verifiche formative (in itinere) e sommative;
- attraverso l'azione didattica in aula (formale);
- attraverso azioni progettate al di fuori del consueto contesto d'aula (non formale);
- possono confluire nella valutazione anche le competenze raggiunte autonomamente dallo/a studente/studentessa attraverso esperienze liberamente scelte e vissute in ambito scolastico ed extrascolastico (informale).

Ogni Dipartimento ha stilato un elenco di attività che sono oggetto di valutazione e danno origine a un voto oppure a un credito disciplinare. La tabella con le specifiche è emanata all'inizio di ogni anno scolastico.

3. LE PROVE

Un costante monitoraggio accompagna, sostiene e indirizza il processo dell'apprendimento e si avvale di molte forme di verifica.

Nel corso delle principali articolazioni del percorso didattico, vi sono dei momenti di verifica sommativa, sia nella forma tradizionale della "prova di verifica", sia nella forma dei cosiddetti "compiti di realtà" che segnalano il raggiungimento delle competenze.

Le prove possono essere di carattere:

- disciplinare (relative a singole materie);
- pluridisciplinari (coinvolgono più materie) e plurilingue (comportano l'uso veicolare di lingue diverse, ad esempio l'italiano e l'inglese).

Le tipologie possono variare da test più o meno tradizionali a performance, singole o di gruppo, in cui la valutazione risulta più articolata e meno disciplinare poiché prende in considerazione anche altri aspetti, quali ad esempio l'atteggiamento, il senso critico, la creatività degli studenti e delle studentesse.

Le prove pluridisciplinari vengono organizzate da gruppi di docenti di aree diverse che ne stabiliscono anche i criteri di correzione e valutazione con ricaduta valutativa su tutte le discipline coinvolte.

È opportuno diversificare le prove, in quanto la registrazione e l'interpretazione dei dati raccolti attraverso fonti diverse sono le condizioni per un processo di valutazione più affidabile e valido, così come previsto dal D.M. n. 122/2009.

Si può ricorrere a prove scritte strutturate (vero/falso, scelta multipla), scritte semistrutturate (domande aperte guidate), scritte non strutturate (composizioni), interrogazioni, prove pratiche, prove grafiche, osservazioni, questionari e test; esemplificazioni, esercitazioni (anche su piattaforme digitali); prodotti o utilizzo di strumenti nella didattica laboratoriale, elaborati digitali, e ogni altra tipologia di verifica utile a rilevare lo sviluppo del processo cognitivo, quali l'osservazione sistematica del comportamento nel lavoro scolastico (attenzione,

partecipazione, modalità di dialogo, disponibilità all'approfondimento).

Le prove sono programmate con regolarità. La frequenza è decisa dall'insegnante, ma il Consiglio di classe, il Coordinatore e il Dirigente scolastico garantiscono che le prove, specie nelle settimane conclusive dei periodi in cui è diviso l'anno scolastico, siano distribuite in modo organico.

Le modalità delle prove di verifica variano in modo da consentire a ciascuno di esprimere al meglio le sue doti. Il Consiglio di classe è attento a un'equilibrata distribuzione delle prove scritte anche tramite l'utilizzo dell'agenda del registro elettronico.

Le prove scritte o grafiche, di qualsiasi tipologia, sono assegnate con la specificazione degli strumenti utilizzabili e del tempo occorrente per lo svolgimento; sono corrette e riconsegnate tempestivamente, riportando voto ed eventuale giudizio, preferibilmente entro quindici giorni dalla loro effettuazione.

Per le classi quinte verranno effettuate almeno una esercitazione comune della prima prova (italiano), a cura del Dipartimento di Lettere secondo le diverse tipologie dell'Esame di maturità, e almeno una simulazione della seconda prova. Alle classi terze e quarte viene somministrata almeno una prova comune di italiano.

4. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI NEO ARRIVATI IN ITALIA

La valutazione degli allievi stranieri deve avvenire in coerenza con le deliberazioni del Consiglio di Classe. Il Consiglio di classe tiene conto del fatto che se l'apprendimento della lingua per comunicare può dirsi raggiunto entro un anno circa, più complesso è l'apprendimento della lingua specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, per sviluppare l'apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (lingua dello studio), che richiede diversi anni. Deve altresì dar seguito alla necessità di adattamento dei programmi e delle modalità di valutazione così come previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dal DPR n. 394 del 31/08/99 e dalla CM 24/2006 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*. In caso di valutazione di alunni/e stranieri/e in corso d'anno, il Consiglio di Classe *"privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da re una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno"* (CM 24/2006 *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*).

Per gli allievi Nuovi Arrivati/e in Italia (NAI) il Consiglio di Classe predisporrà un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per allievi con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva BES 27/12/2012) e la valutazione avverrà in coerenza con gli obiettivi e le indicazioni del PDP.

5. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Gli allievi per i quali è stato predisposto un Piano educativo individualizzato Piano Educativo Individuale o Piano Didattico Personalizzato saranno valutati secondo le indicazioni ivi specificate. Per la valutazione dei percorsi equipollenti si fa riferimento agli obiettivi minimi definiti dai Dipartimenti nei curricoli delle singole discipline.

6. VALUTAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Secondo la Legge 92/2019 l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DM n. 183 del 7 settembre 2024.

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le discipline e già inseriti nel PTOF si applicano anche alla valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica, che compete a tutti i docenti del Consiglio di Classe.

In sede di scrutinio viene formulata la proposta di voto, che tiene conto degli elementi conoscitivi comunicati dai docenti del Consiglio di Classe o dai Docenti referenti dei progetti.

Nella valutazione i docenti possono avvalersi di molti strumenti, tra i quali l'osservazione dell'atteggiamento civico degli studenti (anche mediante rubriche e griglie di osservazione), che consentano di cogliere il raggiungimento da parte degli alunni delle conoscenze e il progressivo sviluppo delle competenze previste.

Il voto di educazione civica concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di maturità e all'attribuzione del credito scolastico (Legge 150/2024).

L'esame di maturità tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione

civica (Legge 92/2019).

7. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Anche la valutazione del comportamento concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di maturità e all'attribuzione del credito scolastico.

Con la Legge 150 del 2024 viene stabilito che una valutazione pari a 6 in comportamento in sede di scrutinio finale comporti per le classi intermedie (dalla prima alla quarta) la sospensione del giudizio e l'assegnazione alle studentesse e agli studenti di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale è discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative.

La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione alla classe successiva (DL 135/2025).

Nello scrutinio periodico la valutazione inferiore a 6 nel comportamento prevede il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale per comprendere ragioni e conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato (DL 135/2025).

Nello scrutinio finale la valutazione inferiore a 6 nel comportamento prevede la non ammissione alla classe successiva (DL 135/2025). Inoltre il voto di comportamento inferiore a 9 comporta l'attribuzione automatica della banda inferiore nella fascia di credito derivante dalla media dei voti.

La valutazione del comportamento così definita confluisce nella Griglia di valutazione del comportamento definita dal Collegio dei Docenti e presente nel PTOF (Valutazione comportamento – sezione Allegati).

8. VALUTAZIONE E DIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Il Liceo scientifico Marinelli adotta una divisione disomogenea dell'anno scolastico ai fini valutativi: un primo periodo diagnostico più breve al fine di rilevare le situazioni dei diversi allievi/e ed identificare le eventuali carenze su cui incentrare le successive azioni didattiche e attività di recupero; un secondo periodo più lungo che prevede uno svolgimento organico delle diverse attività curriculari ed extracurriculari.

Valutazione del primo periodo

La valutazione del primo periodo viene effettuata attraverso la raccolta di dati provenienti da una molteplicità di fonti (osservazioni, prove d'ingresso, prove per competenze, prove disciplinari o interdisciplinari, altri elementi) raccolte dal docente nell'ambito della sua libertà di insegnamento, con una prevalente funzione di diagnosi, cioè di individuazione più precoce possibile delle difficoltà e delle risorse degli studenti e delle studentesse.

Le famiglie e gli studenti, mediante il proprio account, hanno accesso tramite il Registro elettronico alle informazioni relative alla presenza e alla partecipazione degli studenti, all'agenda delle verifiche, ai contenuti disciplinari svolti, alle valutazioni e a eventuali osservazioni. Il Liceo, sulla base della normativa vigente, una volta deliberato il piano degli interventi di sostegno e recupero, ne informa tempestivamente gli studenti e le famiglie.

Valutazione del secondo periodo

Nel secondo periodo:

- Viene svolto dai docenti un numero congruo di prove scritte e/o orali o pratiche per monitorare/verificare/valutare;
- vengono programmate non più di una prova scritta a giornata («compito in classe») e non più di tre a settimana per ogni classe;
- viene dato un preavviso, segnalato sul registro elettronico, di almeno cinque giorni per le prove scritte («compiti in classe»)
- vengono effettuate non più di due verifiche orali formali per ogni studente/studentessa nella giornata, salvo necessità giustificate;
- si concorda un numero non limitato, ma programmato, di prove grafiche in Disegno/Storia dell'arte e teorico/pratiche in Scienze motorie.

Come previsto dal D.M. n° 122/2009 la valutazione deve essere *“tempestiva e trasparente”* e non coincide

con la misurazione dei risultati ottenuti. La valutazione è un processo in costante evoluzione, che si propone come traguardo la personalizzazione del percorso di apprendimento degli studenti; nell'ambito di tale percorso le procedure valutative costituiscono un sostegno all'apprendimento e non un elemento a sé stante.

La misurazione viene effettuata in base a tre parametri, che sono:

- una norma, che mette in rapporto i risultati ottenuti dagli studenti della classe, divisi per categorie di profitto; è una prospettiva quasi spontanea, semplice ed efficace, che fornisce esiti ampiamente prevedibili
- le conoscenze e le competenze: è un parametro per il confronto verticale ed individualizzato, che consente di discriminare con chiarezza tra positivo e negativo, qualora gli obiettivi siano tradotti in prestazioni osservabili e le misurazioni standardizzate
- le condizioni di partenza: è un criterio che tiene conto di specifiche situazioni e anche di fattori personali più complessi, quali motivazione, capacità, ritmo e stile di apprendimento.

La valutazione, che implica l'interpretazione dei dati ottenuti attraverso la misurazione, utilizza e interseca le 3 prospettive, che possono essere tenute distinte e impiegate in modo preferenziale a seconda dell'oggetto, del contesto e del fine che ci si propone: il terzo criterio, ad esempio, è particolarmente significativo in sede di valutazione collegiale.

Nel momento conclusivo il processo della valutazione si traduce nell'assegnazione di un voto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per indicare in modo convenzionale il livello di profitto, segnalare e promuovere la motivazione e la progressione nell'apprendimento; esso consente inoltre di evitare la genericità dei giudizi e permette una differenziazione dei valori e dei meriti. L'assegnazione del voto conclusivo per motivi di uniformità di giudizio si avvale della corrispondenza fra voti e giudizi/livelli di conoscenze e abilità, definita dal Collegio dei Docenti (si veda sotto, p. 12).

Le famiglie e gli studenti, mediante il proprio account, hanno accesso tramite il Registro elettronico alle informazioni relative alla presenza e alla partecipazione degli studenti, all'agenda delle verifiche, ai contenuti disciplinari svolti, alle valutazioni e a eventuali osservazioni. Il Liceo, sulla base della normativa vigente, una volta deliberato il piano degli interventi di sostegno e recupero, ne informa tempestivamente gli studenti e le famiglie.

SCRUTINIO

Gli scrutini, presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, seguono le procedure definite dalla norma che prevede per i docenti: informazione, proposta di valutazione, discussione, deliberazione con voto palese. Nello scrutinio vengono assegnati anche il voto di educazione civica e il voto di comportamento.

Il Consiglio di classe, al momento di procedere alla valutazione degli alunni, opera come un Collegio perfetto, ovvero, al pari di tutti gli organi dotati di funzioni giudicanti, con la partecipazione di tutti i suoi membri. Nel caso un docente fosse impedito per giustificati motivi a partecipare agli scrutini, sarà sostituito dal Dirigente Scolastico con altro docente seguendo i criteri previsti dalla normativa

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLA VALUTAZIONE DI FINE PERIODO

Alla fine di ciascun periodo si procede ad assegnare una valutazione intermedia (fine 1° periodo) o finale (fine 2° periodo) per ciascuna disciplina che terrà conto della situazione individuale di ogni studente, valutato rispetto:

- alle conoscenze, abilità e competenze raggiunte secondo gli obiettivi stabiliti da ciascuna disciplina e di quelli trasversali;
- particolari osservazioni comportamentali che si concretizzano nel voto di comportamento;
- ogni altro elemento utile a definire il suo processo di apprendimento.

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio valuta gli apprendimenti degli alunni collegialmente secondo le indicazioni contenute nel presente documento. La valutazione sarà unica (non distinta fra scritto / orale / pratico / grafico) per ciascuna disciplina ed espressa in decimi (numeri da 3 a 10). Tutte le valutazioni inferiori a 6 devono essere accompagnate da una motivazione e riportare le indicazioni per il recupero. (Tabella voti/giudizi - sezione Allegati)

Ogni docente propone il voto e la valutazione finale degli apprendimenti e spetta al Consiglio di classe con deliberazione assunta a maggioranza o all'unanimità. Al momento della votazione non è ammessa l'astensione. In caso di parità prevale la proposta votata dal Presidente.

I docenti di sostegno, che sono a tutti gli effetti membri del team docenti, partecipano a tutte le fasi della valutazione ed hanno diritto di voto non soltanto nelle deliberazioni relative agli alunni disabili da essi seguiti, ma anche in quelle relative agli altri alunni della classe. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

I docenti di religione, delle attività alternative all'IRC (qualora attivate) e i docenti della seconda lingua del triennio sono componenti a tutti gli effetti del team docente e partecipano a tutta la discussione inerente la formulazione della valutazione, ma esprimono il loro giudizio, e non un voto numerico, solo relativamente agli studenti che si avvalgono dell'I.R.C.

Nel caso in cui il Consiglio di classe debba procedere alla votazione per decidere la promozione o meno di un alunno, il voto dell'insegnante di religione cattolica o delle attività alternative viene preso in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione finale. Nel caso in cui il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative sia determinante "diviene un giudizio motivato scritto a verbale" (articolo 309, comma 3, del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297 e paragrafo 2.7. del Protocollo d'intesa tra Vaticano e Stato italiano; art.6 del d.lgs. 62 del 2017).

I voti così deliberati dal Consiglio di Classe vengono registrati nel verbale che riporti tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni addotte a giustificazione delle scelte assunte.

Per la **valutazione intermedia e finale** ci si avvarrà di un congruo numero di valutazioni fatte nel corso dell'anno scolastico, compreso il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. La valutazione per le varie discipline è espressa con voto in decimi; ogni docente propone un voto tenendo conto di quanto indicato nel proprio piano di lavoro tra cui, a titolo esemplificativo:

- valutazioni riportate nelle prove;
- esiti delle osservazioni sistematiche e del lavoro domestico;
- progressione/regressione dalla situazione di partenza;
- acquisizione dei fondamenti della disciplina (competenze, conoscenze, abilità);
- costanza nell'impegno;
- interesse;
- partecipazione;
- superamento delle lacune pregresse;
- capacità di analisi;
- capacità di mettere in relazione fenomeni diversi;
- conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline;
- capacità critica;
- partecipazione al dialogo educativo;
- puntualità nelle consegne;
- rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo.

Per l'Esame di maturità conclusivo acquista un rilievo particolare la media dei voti assegnata allo/a studente/studentessa nello scrutinio finale dell'anno scolastico, specie del triennio superiore. La media definisce la fascia di punteggio del credito scolastico, cioè la valutazione del corso degli studi: è dunque indicata in modo preciso (specificando anche quanto vi concorre il punteggio del credito formativo).

9. CREDITI DISCIPLINARI E FORMATIVI

Il **credito disciplinare** corrisponde ad un voto aggiuntivo assegnato dai docenti della disciplina per attività interne o esterne particolarmente meritevoli, secondo quanto deciso annualmente dai Dipartimenti, per i soli scrutini di fine anno. ALLEGATO (Tabella crediti - sezione Allegati)

Il **credito formativo** corrisponde all'individuazione del punteggio (inferiore o superiore) nella banda di oscillazione determinata dalla media dei voti nello scrutinio finale, assegnato tenendo in considerazione la documentazione relativa ad attività formative esterne riconosciute dalla scuola, oppure in base a interesse, impegno e partecipazione riconosciuti dal Consiglio di classe.

Le attività formative devono essere certificate dallo studente entro la fine di maggio, secondo quanto

specificato da apposita circolare. La certificazione dà diritto automatico al credito.

Negli Allegati del PTOF è riportata la Tabella ministeriale di attribuzione dei crediti per l'anno scolastico in corso. Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri generali e definisce le iniziative ed attività, interne o esterne, per le quali lo/a studente/studentessa ha diritto, indipendentemente da ogni altro elemento, ad 1 punto di credito.

10. VALUTAZIONE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (INVALSI)

Gli studenti del secondo e quinto anno del Liceo svolgono le prove standardizzate nazionali che permettono un utile confronto tra gli Istituti, e anche intra ed inter classe.

Il Liceo ha inoltre partecipato alle indagini comparative di maggiore rilievo internazionale, PISA (Programme for International Students Assessment), relativamente alle competenze nell'ambito di Literacy, Numeracy, Problem solving e Science per gli studenti di 15 anni dei paesi OCSE.

11. VALUTAZIONE FORMAZIONE SCUOLA LAVORO (FSL)

L'attenzione al **processo**, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione *in itinere* svolte dal tutor interno (nonché dal tutor esterno), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.

Diverse sono le modalità che concorrono alla valutazione delle competenze acquisite attraverso la Formazione Scuola Lavoro:

- Valutazione disciplinare, qualora il percorso lo preveda, la valutazione è assegnata da ogni Consiglio di classe sulla base di quanto espresso dalla valutazione del tutor interno e del tutor esterno, del docente della disciplina e delle indicazioni fornite dai singoli dipartimenti;
- Valutazione delle competenze di cittadinanza (Educazione civica);
- Valutazione del comportamento.

12. ATTIVITÀ DI RECUPERO

Le attività di recupero al termine del primo periodo si svolgono secondo diverse modalità:

- recupero in orario extracurricolare con corsi di recupero;
- recupero in itinere: in orario curricolare con i docenti della disciplina;
- sportello: in orario extracurricolare, richiesto dallo studente al docente che si è reso disponibile;
- studio individuale: lo studente recupera le conoscenze non consolidate guidato dalle indicazioni del docente.

Corsi di recupero

Si svolgono a scuola in orario extracurricolare. Sono tenuti prevalentemente da docenti dell'Istituto e sono rivolti agli studenti ai quali è stato assegnato "corso di recupero" allo scrutinio del primo periodo didattico.

I corsi saranno attivati secondo le esigenze e anche in relazione alle disponibilità finanziarie effettive dell'Istituto.

Recupero *in itinere*

Costituisce recupero *in itinere*, in orario curricolare con i docenti della disciplina, anche:

- nella prosecuzione dell'attività programmata, il ripasso di argomenti già trattati;
- la correzione collettiva delle prove di verifica scritte o pratico/laboratoriali e del lavoro domestico;
- lo svolgimento di compiti, attività di studio, approfondimenti ecc. che il docente assegna all'allievo da svolgere a casa.

Sportelli

La scuola mette a disposizione degli studenti un supporto allo studio sotto forma di incontri a piccoli gruppi con insegnanti di disciplina in orario pomeridiano.

Verifica del recupero primo periodo

Sussiste l'obbligo di somministrare le prove di recupero per i voti negativi del primo periodo didattico. Le verifiche potranno essere scritte, orali, grafiche o pratiche secondo quanto previsto dalla disciplina e dal docente.

Per gli allievi DSA e certificati secondo Legge 104/1992 le prove di recupero devono rispettare quanto previsto nel PDP o dal PEI.

Tali prove, salvo i casi eccezionali da motivare, saranno somministrate entro un periodo che viene comunicato agli studenti.

13. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI MATURITÀ

Il Consiglio di classe per la valutazione globale e per le operazioni di:

- ammissione alla classe successiva o all'Esame di maturità (giugno/agosto);
- non ammissione alla classe successiva o all'Esame di maturità (giugno);
- sospensione del giudizio (giugno).

prende in considerazione i seguenti criteri:

- possesso dei requisiti per la validazione dell'anno scolastico;
- voto di comportamento;
- voti riportati nelle singole discipline;
- miglioramento rispetto ai livelli d'ingresso;
- raggiungimento degli **obiettivi minimi** previsti dalla programmazione di dipartimento e **possibilità di affrontare con successo la classe successiva**;
- presenza di lacune in una o più discipline, recuperabili entro la sessione finale dell'anno in corso (eventuale sospensione di giudizio/ammissione con aiuto);
- presenza di insufficienze gravi (voto inferiore a 5/10), con lacune non recuperabili entro la sessione finale dell'anno in corso;
- superamento delle lacune evidenziate in corso d'anno;
- impegno, interesse, partecipazione, andamento;
- esito dei corsi di recupero;
- esiti dei percorsi FSL per studentesse e studenti che abbiano svolto l'attività in corso d'anno (compreso il periodo estivo successivo agli scrutini di giugno dell'anno scolastico precedente).

Ammissione alla classe successiva

Lo studente verrà dichiarato ammesso alla classe successiva quando abbia riportato la sufficienza in tutte le materie e abbia raggiunto, a giudizio del Consiglio, in tutte le discipline almeno gli obiettivi minimi in termini di conoscenze e di competenze.

È ammesso alla classe successiva anche lo studente che in alcune discipline non abbia raggiunto totalmente la sufficienza per la permanenza di lievi carenze che a giudizio del Consiglio siano tali da non pregiudicare il giudizio di promozione (ammissione con aiuto), tenuto anche conto della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi del successivo anno scolastico organizzando il proprio studio estivo in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

Il **giudizio è sospeso** per lo studente che presenta delle lacune nella preparazione in una o più discipline. Si terrà conto della possibilità di poter recuperare tali carenze nel breve tempo anche attraverso la frequenza di corsi di recupero attivati dall'Istituto e anche della possibilità dello studente di recuperare in modo autonomo, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

In questi casi nell'esito dello scrutinio viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio" e attraverso il registro elettronico verranno comunicate alle famiglie degli allievi interessati le carenze riscontrate nella loro preparazione, gli interventi didattici previsti per favorire il recupero dei debiti formativi ed infine le modalità e i tempi delle relative verifiche.

Se i genitori così informati **non ritengono** di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, **debbono comunicarlo** alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche programmate nelle date previste.

Lo studente verrà dichiarato **non ammesso alla classe successiva** in presenza di **gravi e/o diffuse** insufficienze rappresentative di lacune nella preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun recupero nel breve periodo, e non consenta la frequenza proficua dell'anno successivo. Nel verbale dello scrutinio dovrà essere riportata la **motivazione** che ha portato il Consiglio di classe alla decisione intrapresa.

Ammissione all'Esame di maturità

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. È ammessa/o all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
- svolgimento dei percorsi di Formazione Scuola Lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Non sono ammessi all'Esame di maturità gli studenti che non possiedono uno o più dei requisiti di cui al punto precedente. Nel verbale dello scrutinio dovrà essere riportata la motivazione che ha portato il Consiglio di classe alla decisione intrapresa.

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE (SCRUTINIO DIFFERITO)

Corsi di recupero estivi

I corsi di recupero si svolgono nel mese di giugno e agosto e vengono organizzati nel rispetto dei vincoli economici. I corsi vengono rivolti a gruppi di studenti di classi parallele.

Prove per gli studenti con giudizio sospeso

Entro l'inizio dell'anno scolastico successivo hanno luogo le verifiche per gli studenti con giudizio sospeso. Il calendario delle prove d'esame è reso pubblico.

Le verifiche hanno una durata congrua allo svolgimento, possono avere forma scritta, orale o pratico-teorica relativamente a talune discipline. Tali prove servono ad ottenere nuovi elementi per la valutazione.

Per gli allievi DSA e certificati ai sensi della Legge 104/1992 le prove sono conformi con quanto previsto dal PDP o PEI dello studente.

Per gli assenti ad una o a più prove per gravi e giustificati motivi è prevista una prova supplementare. L'assenza alle prove deve essere tempestivamente comunicata e adeguatamente documentata dalla famiglia al Dirigente

scolastico.

Scrutini per gli allievi con giudizio sospeso

Il voto da attribuire in pagella alle discipline risultate insufficienti a giugno tiene conto del percorso complessivo e non deriva dalla sola valutazione nella verifica di recupero del debito.

Il Consiglio di Classe decide sulla ammissione/non ammissione alla classe successiva considerando l'esito della prova di recupero nel contesto di **tutto il percorso** dell'anno scolastico. Qualora i nuovi elementi di valutazione dimostrino un avanzamento nelle conoscenze e competenze tali da consentire un sereno e proficuo proseguimento del percorso scolastico, il Consiglio vota per l'ammissione. Al contrario, se dopo aver valutato l'intero percorso dell'anno scolastico, il Consiglio ritiene che lo studente non abbia maturato i prerequisiti per affrontare la classe successiva, delibera la **non ammissione** e la permanenza per un ulteriore anno per l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie. La decisione deve essere sostenuta da adeguata motivazione.

14. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni”*;
- Legge 10 dicembre 1997, n. 425, *“Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”*, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo *“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 *“Disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”*;
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”*;
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 *“Competenze chiave per l'apprendimento permanente”*;
- Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, *“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”*, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto Legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 *“Acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni”*
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”*;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che adotta il *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,*

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.89 che adotta il *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;*
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”*, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge 150 del 1° ottobre 2024 *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”;*
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 *“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”;*
- Legge n. 70/2024 *“Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;*
- Circolare Ministeriale 3392 del 16 giugno 2025 *“Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”;*
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 134 8 agosto 2025 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo *“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;*
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 135 8 agosto 2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di *“Valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione”.*

TABELLA DELLE VOTAZIONI

1		
2		
3	3.50 (3½)	3.75 (3/4)
4	4.50 (4½)	4.75 (4/5)
5	5.50 (5½)	5.75 (5/6)
6	6.50 (6½)	6.75 (6//7)
7	7.50 (7½)	7.75 (7/8)
8	8.50 (8½)	8.75 (8/9)
9	9.50 (9½)	
10		

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI

	CONOSCENZE	COMPETENZE	CAPACITÀ'
Voti	Padronanza dei contenuti	Utilizzazione/applicazione conoscenze e mezzi espressivi.	Analisi, sintesi argomentativa, rielaborazione dei contenuti, abilità critiche, creative
<4	Le conoscenze sono inesistenti.	Non è in grado di cogliere gli elementi minimi o di costruire un sia pur semplice discorso.	Non è capace di individuare il senso delle richieste.
4	Ha conoscenze scarse.	È in grado di cogliere solo alcuni elementi ed espone in modo frammentario e inesatto.	Non sa cogliere semplici informazioni anche se guidato.
5	Le conoscenze degli argomenti fondamentali sono superficiali e incomplete.	Coglie solo alcuni degli elementi sufficienti e costruisce un discorso semplificato e non privo di errori.	Coglie solo semplici informazioni, analizza solo se guidato.
6	Ha conoscenze degli argomenti fondamentali.	Utilizza ed espone le conoscenze fondamentali in modo sostanzialmente corretto.	È in grado di analizzare i contenuti fondamentali in modo sostanzialmente corretto e coerente.
7	Ha conoscenze abbastanza ampie e sufficientemente articolate.	Utilizza correttamente le conoscenze ed espone con sostanziale proprietà linguistica.	Coglie implicazioni, propone analisi coerenti.
8	Ha conoscenze complete e omogenee.	Utilizza le conoscenze anche in problemi complessi in modo corretto e autonomo e le espone con buona proprietà linguistica.	Coglie implicazioni e correlazioni, propone analisi e sintesi efficaci.
9	Ha conoscenze complete ed effettua approfondimenti autonomi.	Utilizza le conoscenze in problemi complessi con soluzioni particolari ed efficaci; espone in modo fluido usando linguaggi specifici.	Coglie implicazioni, compie correlazioni significative, compie analisi approfondite con rielaborazioni autonome.
10	Ha conoscenze complete, approfondite, ampie e sa integrarle con collegamenti interdisciplinari, supporti critici e apporti personali.	Utilizza con sicurezza le conoscenze in problemi complessi con soluzioni efficaci e originali; espone in maniera fluida con lessico ricco ed appropriato.	Coglie implicazioni, compie correlazioni significative e analisi approfondite in modo critico, autonomo e creativo.